COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 65 del 28-10-2021

Adunanza Straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **21:00** è stato convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il Segretario Generale Dott. Veronese Pietro, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **14** componenti il Consiglio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Amà Alessandro – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Tosi Davide
Colombari Antonella
Berneschi Martina

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Pagnoni Fabrizio	Presente	Colombari Antonella	Presente
Capatti Elena	Presente	Amà Alessandro	Presente
Tosi Davide	Presente	Farina Diego	Assente
Grandi Alessandro	Presente	Bassi Enrico	Presente
Tumiati Antonio	Presente	Berneschi Martina	Presente
Bruciaferri Enrico	Presente	Celati Anna	Assente
Bertelli Carlo	Presente	Tumiati Clara	Presente
Barbi Denis	Presente	Caleffi Monica	Assente

Rossetti Michela Presente

PRESENTI N. 14 **ASSENTI N. 3**

Deliberazione n. 65 del 28-10-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026

Si dà atto che:

1) la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90;

2) sono presenti gli Assessori: Orsini Franca, Cirelli Bruna, Baraldi Massimo, Grandi Simone, Pirani Cristiano;

3) giustificano l'assenza i Consiglieri: Farina Diego, Celati Anna e Caleffi Monica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

****

Visti:

- *la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche.";*
- *l'art Art. 73 del DL 18/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che al comma 1 prevede: 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente;*
- *la decretazione emanata ai fini del contenimento del virus COVID-19 e da ultimo il D.L. 23.07.2021 n.105, che proroga i termini previsti dall'art.73 del D.L. 18/2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.12.2021;*
- *Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 08-04-2020;*
- *Ritenuto che svolgere le riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza costituisca una importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica;*
- *Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;*
- *Segnalato che la presenza dei componenti in Consiglio e la loro espressione di voto viene acclarata mediante appello nominale e collegamento audio-video dei componenti e del Segretario verbalizzante.*

****

Preso atto della discussione e delle relazioni riportate nel documento accluso (Allegato Interventi);

Premesso che:

- il Servizio di Tesoreria del Comune di Copparo è stato affidato per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2021 all'Istituto Bancario Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. con sede legale a Roma, in Via Nazionale n. 91 e Direzione Generale a Ferrara, in Corso della Giovecca n. 108, in forza della Convenzione Rep. 15164 sottoscritta in data 22/05/2017;

- con decorrenza 20/11/2017 a seguito di atto di fusione per incorporazione Repertorio n. 46294/14108 la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara si è fusa in BPER Spa e pertanto il servizio è svolto attualmente dalla BPER Spa;

- il Servizio di Tesoreria riguarda la gestione monetaria dei pagamenti, delle riscossioni e dei servizi connessi nonché la custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

- BPER Spa con comunicazione prot. 19616 del 30/09/2021 non ha acconsentito al rinnovo della Convenzione in essere per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026;

Dato atto che il Servizio di Tesoreria è obbligatorio ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, che lo disciplina al Titolo V, parte II;

Richiamati:

- l'art. 208 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita: "Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge";

- l'art. 209 del richiamato D.lgs. n. 267/200 che così dispone:

- "Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie";
- "Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni";
- "Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere";
- "Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195";

- l’art. 210 del citato D.lgs. n. 267/2000 dispone che l’affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di Contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e che il rapporto fra l'Ente e il tesoriere sia regolato sulla base di una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/04/1997 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/07/2012, e specificatamente l’art. 61 che recita testualmente: ”L’affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma della procedura negoziata (trattativa privata) con preventiva pubblicazione di un bando , ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 sulla base di apposito capitolato d’oneri speciale approvato dal Consiglio Comunale”;

Rilevato che:
- si rende necessario indire una procedura negoziata al fine di procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2026 come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità, con previsione di rinnovo per un periodo di ulteriore tre anni ovvero della proroga tecnica per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del Servizio a nuovo aggiudicatario;
- alla gara potranno partecipare gli istituti di credito autorizzati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 208 del citato T.U.EE.LL.;

Richiamata la deliberazione n. 205/2014 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in cui si evidenzia che “*La riforma del sistema di tesoreria prevista dall’art. 35 del D.L. n.1/2012 (con conseguente riduzione della liquidità presente nella tesoreria comunale) e le recenti difficoltà finanziarie degli enti locali, indubbiamente, hanno determinato un mutamento della situazione, con l’attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio”* e pertanto la Corte in conclusione “*ritiene legittimo prevedere nel bando di gara un corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del tesoriere, anche senza aver svolto preliminarmente una gara che imponeva la gratuità del servizio”*;

Atteso che, in virtù dei recenti orientamenti giurisprudenziali ed a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., il Servizio di Tesoreria si configura come un appalto di servizi, in quanto il contratto prevede espressamente un corrispettivo in favore dell’Istituto di Credito con cui si instaura un rapporto giuridico bilaterale;

Ricordato che, in tal senso, si è espressa anche la sentenza del TAR Campania n. 1700 del 04/12/2017, il quale ha statuito che il Servizio di Tesoreria deve essere qualificato come appalto o come concessione in base alle modalità con cui l’Ente remunera la controprestazione offerta che, per l’appalto, consiste nel prezzo, mentre per la concessione consiste nel *“diritto di gestire il servizio ricavandone profitto dagli utenti”* (Cons. Stato, Sezione V, 6 giugno 2011 n. 3377);

Ravvisata la necessità di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 210, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come da allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di cui all'oggetto è da considerarsi documentazione di gara per lo svolgimento della procedura negoziata che sarà esperita ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare dell'art. 36 ("Contratti sotto soglia");

Dato atto che i principi fondamentali che disciplinano la Convenzione sono riconducibili a quanto a seguito indicato:

1. l'affidamento del servizio di tesoreria dovrà avvenire per mezzo di procedura negoziata sotto soglia, a seguito partecipazione all'avviso pubblico di manifestazione di interesse che sarà pubblicato sul profilo committente del Comune;
2. previsione di un corrispettivo a fronte dell'erogazione dei servizi di base connessi alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
3. previsione di servizi accessori forniti dal Tesoriere, su richiesta dell'Ente, finalizzati principalmente ad automatizzare i servizi di pagamento offerti ai cittadini;
4. previsione di migliorie in termini di "sponsorizzazione" da destinarsi ad interventi istituzionali di natura assistenziale, ricreativa, sportiva, culturale, artistica, e di realizzazione e/o miglioramento di infrastrutture e del patrimonio comunale, ammissibili secondo la più recente giurisprudenza;

Ritenuto, nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, di autorizzare l'affidamento diretto purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;

Inteso fornire, in esecuzione della funzione di indirizzo di cui all'art. 42, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, direttive in merito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto da espletarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tramite RDO – Richiesta di Offerta, previa pubblicazione della manifestazione di interesse presso la centrale di acquisto SATER di Intercenter;

Inteso, altresì, dare mandato al Responsabile del Settore Bilancio Economato del Comune di Copparo di adottare ogni provvedimento necessario all'espletamento della procedura negoziata e disporre che le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico espresse nella convenzione siano definite in dettaglio in funzione delle ponderazioni che saranno ritenute più opportune e congrue in ragione dell'andamento del mercato finanziario e degli specifici fabbisogni dell'Ente, nonché nei limiti delle assegnazioni finanziarie;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sub A) nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio in oggetto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Tributi ed Entrate facente funzioni del Responsabile del Settore Bilancio ed Economato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con il seguente esito di votazione espressa per chiamata nominale: voti favorevoli n.11; astenuti n.3 (Bassi Enrico, Tumiati Clara, Berneschi Martina);

DELIBERA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022 – 30/12/2026;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 61 Cap. VIII del regolamento Comunale di Contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022 – 30/12/2026;

3) di autorizzare, nel caso vi sia un unico operatore economico che abbia presentato istanza di manifestazione di interesse, l'affidamento diretto purché l'operatore sia in possesso dei requisiti richiesti;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Settore Tributi/Entrate facente funzioni del Responsabile Settore Bilancio ed Economato;

5) di demandare al Responsabile facente funzioni del Settore Bilancio ed Economato tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000, con separata votazione il cui esito è il seguente: voti favorevoli n.11; astenuti n.3 (Bassi Enrico, Tumiati Clara, Berneschi Martina).

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Amà Alessandro	F.to Veronese Pietro

Proposta N. 57
CONTABILITÀ E BILANCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI COPPARO PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21-10-2021

IL RESPONSABILE
F.to Matteucci Emanuela
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21-10-2021

IL RESPONSABILE
F.to Matteucci Emanuela
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 24-11-2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Sattin Rita